

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA

CONTRATTO D'APPALTO

PER LA MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DELLA RETE PLUVIOTERMOGRAFICA MECCANICA TRADIZIONALE” - CIG: 8994484301

IMPORTO DEI LAVORI €. 37.962,90

PREMESSO

Le Stazioni della rete di rilevamento pluviotermografica meccanica, gestita dall’Autorità di Bacino, consta di n° 47 pluviografi semestrali, n° 81 pluviografi settimanali, 35 termografi mensili e settimanali installate su tutto il territorio della Sicilia, su terreni naturali secondo le indicazioni dell’OMM-WMO (*World Meteorological Organization*) e periodicamente si rende necessario, in alcune di esse, predisporre una manutenzione ordinaria per garantirne il corretto funzionamento e la completa raccolta dei dati termo-pluviografici.

La Perizia/Progetto approvata con nota Prot. 17141 del 3/11/2021, propone e stima la spesa per l’attivazione della Procedura di Affidamento della **“MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DELLA RETE PLUVIOTERMOGRAFICA MECCANICA TRADIZIONALE”**, ed in particolare per n° 45 stazioni della sopracitata rete di cui all’elenco che fa parte integrante della perizia.

La suddetta perizia di stima propone la “Manutenzione Ordinaria” delle stazioni idrografiche di vario tipo: Pluviografo settimanale o semestrale; Termografo settimanale o mensile comprensiva di eventuale sostituzione di pezzi ricambio mal funzionale, pulizia dei vari componenti, lubrificazione dei meccanismi di misura (imbuto di cattura, tubi di convogliamento idrico, sensori meccanici di misura, bascula di misura, pennini, carta diagrammale, orologio/spostacarta settimanali o semestrali, batterie tipo stilo o ministilo per l’alimentazione degli stessi. E’ compresa la pulizia dei contenitori delle apparecchiature (cabina tipo “Cavicchioli” o in acciaio, cerniere, sportelli di accesso, bulloneria, ecc.), nonché del recipiente per la verifica del quantitativo accumulato.

Vista la nota Prot. n° 15323 del 6/10/2021, con la quale il Geom. Pietro La Placa, funzionario direttivo dell’Autorità di Bacino, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto.

Vista la Perizia/Progetto approvata con nota Prot. 17141 del 3/11/2021, propone e stima per l’attivazione della Procedura di Affidamento della **“MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DELLA RETE PLUVIOTERMOGRAFICA MECCANICA TRADIZIONALE”**, ed in particolare n° 45 stazioni di cui all’elenco che fa parte integrante della perizia, e che fa parte integrante del presente Contratto di Affidamento lavori.

L’Affidamento è stato esperito ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs n° 50/2016 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 56/2017, con almeno n. 5 offerte da operatori nel settore, nonché ai sensi dell’art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. che disciplina le fasi delle procedure di affidamento e, in particolare il comma 2 ultimo periodo, per il quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni decretano o determinano di contrarre in forma semplificata, nonché del D.L.76/2020 del 17 luglio 2020, convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 che modifica alcuni articoli del D.Lgs 50/2016, consentendo alle Stazioni Appaltanti, e per il tramite il R.U.P., di affidare in via “diretta” lavori, servizi e forniture, sino alla soglia di 75.000,00 I.V.A. inclusa.

Pertanto con lettera/verbale Prot. n. 20258 del 17/12/2021, si é aggiudicato in via provvisoria il servizio di manutenzione di cui in premessa all’Impresa PANDOLFO S.R.L. - Via Barcarello n. 71/A - 90147 Palermo (PA) – P.IVA 05311990823, che ha offerto un ribasso percentuale del 3,60% sull’importo a base d’asta, di conseguenza l’importo dei lavori al netto del ribasso è pari a €. **37.962,90**, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed esclusi IVA e le somme a disposizione.

TUTTO CIO' PREMESSO

da una parte:

il Dott. Raffaele Greco, C.F.: GRGRFL59P25M088C, per l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, che d’ora innanzi sarà denominato committente od ente appaltante, che interviene alla stipula del presente contratto in qualità di Dirigente dell’Area 1 – Affari Generali, e dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Regionale, per la disciplina dei contratti pubblici, ed inoltre di non avere avuto rapporti di natura privatistica con i firmatari della Società nel biennio precedente alla presente stipula (art. 14 DPR 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”); che “non esistono relazioni di parentela o affinità tra i propri dipendenti e dirigenti ed i soggetti facenti parte dell’impresa aggiudicataria dell’appalto in oggetto”.

dall’altra parte

In qualità di Operatore Economico e Titolare della Ditta ...PANDOLFO S.R.L..... con sede a..PALERMO....., in Via BARCARELLO..... n. .71/A.. (P.IVA/C.F. .05311990823), che d’ora innanzi sarà denominato aggiudicatario o appaltatore, il Sig./la Sig.raPANDOLFO ANTONIO....., nato/a a ..[REDACTED]... il ...[REDACTED]..., che dichiara di agire e stipulare esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del medesimo.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di “**MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DELLA RETE PLUVIOTERMOGRAFICA MECCANICA TRADIZIONALE**”, per la Regione Siciliana – Presidenza - Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, via G. Magliocco, 46 – Palermo.

La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori di cui sopra. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).

Le attività lavorative oggetto del presente appalto sono quelle puntualmente descritte nella apposita Perizia/Progetto, trasmessa con nota Prot. 17141 del 3.11.2021, redatta dal Dott. Luigi Pasotti e approvata dal Dirigente del Servizio 1 – Tutela delle Risorse Idriche dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, che si sostanziano in sintesi nel: nella “Manutenzione Ordinaria” delle stazioni idrografiche di vario tipo: Pluviografo settimanale o semestrale; Termografo settimanale o mensile comprensiva di eventuale sostituzione di pezzi ricambio mal funzionale, pulizia dei vari componenti, lubrificazione dei meccanismi di misura (imbuto di cattura, tubi di convogliamento idrico, sensori meccanici di misura, bascula di misura, pennini, carta diagrammale, orologio/spostacarta settimanali o semestrali, batterie tipo stilo o ministilo per l’alimentazione degli stessi. E’ compresa la pulizia dei contenitori delle apparecchiature (cabina tipo “Cavicchioli” o in acciaio, cerniere, sportelli di accesso, bulloneria, ecc.), nonché del recipiente per la verifica del quantitativo accumulato, compreso ogni altro onere per ottenere il corretto funzionamento della stazione di rilevamento meteo-idrografica e rispondente alle direttive del WMO (World Meteorological Organization).

Restano salvi le più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dell’esecuzione del Contratto.

Il personale destinato dall’appaltatore a tutti le attività da eseguirsi dovrà essere per numero e qualità adeguato all’importanza delle attività previste, alle modalità di esecuzione ed ai termini di consegna contrattualmente stabiliti ed eventualmente riportati sul cronoprogramma dei lavori.

Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- I regolamenti in vigore nei “cantieri”
- Le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in “cantiere”
- Le eventuali indicazioni integrative fornite dal Direttore dell’esecuzione del Contratto.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi, agli impianti di “cantiere” ed alle strutture e componenti delle apparecchiature delle Stazioni idropluviografiche di tipo meccanico (tradizionali).

Articolo 2. Ammontare del contratto.

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO PER IL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DELLA RETE PLUVIOTERMOGRAFICA MECCANICA TRADIZIONALE.		
A	IMPORTO DEI LAVORI	€ 40.598,55
B	<i>di cui ONERI DELLA SICUREZZA 3% di A</i>	€ 1.217,95
C	Importo DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 39.380,60
	Importo DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (3,60%):	€. 37.962,90
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
D	Imprevisti 3% di A	€ 1.217,95
E	Competenze tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 s.m.i. 2% di A	€ 811,97
F	IVA 22% di A+D	€ 9.199,63
G	Totale Somme a Disposizione	€ 11.229,55

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.
3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
4. Per la parte a corpo sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; per la parte a corpo i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Palermo, all'indirizzo _____ ,
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera <<__>> , è/sono autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signor _____.
4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN IT _____.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. La consegna dei lavori, con le modalità previste all'art. 32 comma 13 del D.lgs 50/2016, deve avvenire entro giorni DIECI dalla data di stipula del contratto, salvo consegna in via d'urgenza, o di documento ad esso sostitutivo, tramite apposito Verbale di Consegna sottoscritto dal R.U.P. e dalla D.L. e per accettazione da parte del titolare della ditta, ed essere completati entro e non oltre 120 gg. dalla stessa data, previa verifiche dell'avanzamento degli stessi in corso d'opera, da parte del R.U.P. o della D.L.
2. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

3. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che deve avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
4. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. Si richiama che comunque la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare l'immediato inizio dei lavori sotto riserva di legge.
5. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
6. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ARTICOLO 6 - SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE ATTIVITA' DEI LAVORI

Nell'eventualità che, successivamente alla "consegna dei lavori" insorgano, per cause imprevedibili, di forza maggiore, condizioni climatologiche, ragioni di pubblico interesse o necessità, o altre simili circostanze speciali, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere. Ove l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. La durata della sospensione che non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore non è calcolata nel termine fissato nel "contratto" per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data). I verbali di sospensione e ripresa dei lavori sono firmati dal Direttore dell'esecuzione del contratto dall'Appaltatore ed inviati all'Amministrazione.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

ARTICOLO 7 - PROROGHE ALL'ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA'

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato a causa di comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se ritenute giustificate, sono concesse dall'Amministrazione purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Amministrazione. Nel periodo di proroga è sempre a carico dell'Appaltatore la sorveglianza dell'intero cantiere.

ARTICOLO 8 - ORARIO DI LAVORO

L'Appaltatore può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori: qualora l'approvazione sia data per ragioni di convenienza dell'Appaltatore, questi, oltre a

non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali (art. 27 Cap. Gen.), deve indennizzare l'Amministrazione per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori.

Qualora l'Amministrazione ravvisi la necessità che i lavori siano continuati oltre il normale orario, oppure ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo gli eventuali indennizzi che possono competergli.

ARTICOLO 9. PENALE PER I RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille per ogni giorno di ritardo, ed in ogni caso in misura non superiore al 10% del valore del presente contratto, corrispondente a euro 4.783,14.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata ai rispettivi importi delle singole fasi.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ARTICOLO 10. SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettere c)1) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore

ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

ARTICOLO 11. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

d) le vie di accesso al cantiere;

e) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

f) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

g) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

5. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 57 del capitolato speciale d'appalto e dell'art. 25 del presente contratto.

ARTICOLO 12. CONTABILITÀ DEI LAVORI.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci

suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, dell'articolo 106, comma 1 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016.

3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Nuovo Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

ARTICOLO 13. PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

Non è dovuta alcuna anticipazione.

1) Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa dei costi per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 4, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 10 % dell'importo contrattuale.

2) Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

3) In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

4) Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Nuovo Codice dei Contratti, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

5) Entro 20 (venti) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3 il direttore dei lavori:

a) redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento DPR 207/2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il _____» con l'indicazione della data di chiusura;

b) trasmette al R.U.P. i documenti contabili opportunamente sottoscritti dall'esecutore.

6) Entro 25 (venticinque) giorni dalla ricezione dei documenti contabili trasmessi dal Direttore dei Lavori, il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento DPR 207/2010.

7) L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d);

b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture

quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 65 del presente capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;

8) Solo successivamente all'emissione del certificato di pagamento, l'Appaltatore è autorizzato all'emissione della corrispondente richiesta di pagamento (fattura).

9) Rilevato che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, la Stazione appaltante provvede al pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione di regolare fattura fiscale. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

10) In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

11) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

12) Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei Lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata dallo stesso con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare.

13) Il R.U.P. ricevuto il conto finale dei lavori invita l'appaltatore a sottoscriverlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato o lo firma senza confermare le domande eventualmente già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

14) Il R.U.P. trasmette entro i successivi 60 giorni, il conto finale unitamente alla propria relazione riservata, al collaudatore. L'esito delle procedure di collaudo definisce l'entità della rata di saldo.

15) Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno successivo: all'emissione del certificato di collaudo, all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d). Emesso il certificato di pagamento, l'Appaltatore è autorizzato all'emissione della corrispondente richiesta di pagamento (fattura).

16) Rilevato che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, la Stazione appaltante provvede al pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura fiscale. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

17) In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

18) Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi

dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

19) Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

20) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

21) L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ARTICOLO 14. RITARDO NEI PAGAMENTI.

1) Il pagamento è effettuato dalla stazione appaltante entro il termine di cui al comma 16 dell'art.12.

2) Nel caso di ritardo nel pagamento di cui trattasi oltre il termine di cui al comma 1, spettano all'appaltatore gli interessi moratori e il risarcimento per i costi di recupero di cui al D.Lgs. n.231/2002 così come modificato dal D.Lgs. 9/11/2012 n.192.

ARTICOLO 15. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. (art. 102 DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50) Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. (11)

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1) Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Nuovo Codice dei Contratti, il contratto potrà essere risolto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) Il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Nuovo Codice dei Contratti;

b) le modificazioni introdotte ai sensi dei commi dell'articolo 106 del Nuovo Codice dei Contratti:

i) comma 1, lettere b) e c) del Nuovo Codice dei Contratti hanno determinato il superamento delle soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;

ii) comma 1, lettera e) sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;

iii) comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Nuovo Codice dei Contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Nuovo Codice dei Contratti.

2) Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Nuovo Codice dei Contratti.

3) Quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4) Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 5) Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6) Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

ARTICOLO 16. CONTROVERSIE.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Perugia con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105, commi 9) e 10), del Codice dei contratti e dall'articolo 4 del regolamento di attuazione del codice dei contratti D.P.R. n. 207/2010.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

ARTICOLO 18. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n.81 del 2008;
- b) un proprio piano operativo di sicurezza redatto ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n.222 del 2003.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

ARTICOLO 19. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data al numero dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di , ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ARTICOLO 20 - COMPOSIZIONE SOCIETARIA-FUSIONI-TRASFERIMENTI D'AZIENDA CESSIONE DEL CREDITO

Qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del DPCM 11.5.1991 n. 187 l'Amministrazione provvederà in corso d'opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'appaltatore.

Le cessioni d'Azienda e gli atti di trasformazione fusione e scissione relativi all'Impresa Appaltatrice non hanno effetto nei confronti della Stazione Appaltante, fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto alle comunicazioni previste dal DPCM 11, Maggio 1991 n. 187 e non abbia documentato il

possesto dei requisiti di partecipazione alla gara di cui all' art 40 del D. Lgs n° 163 del 12 aprile 2006.

nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione (Stazione Appaltante) può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi per l'aggiudicazione definitiva, laddove, in relazione della summenzionata comunicazione, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10 sexies della legge 575/65 e successive modificazioni.

Decorsi 60 gg., senza che sia intervenuta opposizione, l'approvazione si intende tacita a tutti gli effetti di legge.

Tale procedura si applica anche nei casi di trasferimento d'Azienda.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, l'eventuale cessione del credito deve essere notificata all'Amministrazione (Stazione Appaltante);

L'Amministrazione provvede a comunicare a tutti i soggetti interessati che la cessione del credito non ha in ogni caso efficacia se non per effetto di provvedimento formale di adesione e, valutata la situazione, predispone il dispositivo dirigenziale di accettazione o meno della cessione del credito, trasmettendolo ai competenti uffici.

I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Centrale, del relativo certificato antimafia.

Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tener conto di cessioni non riconosciute.

ARTICOLO 21. SUBAPPALTO.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. (qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 30 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dal bando di gara .

3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti.

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. (oppure, in alternativa ai precedenti commi 2, 3 e 4, qualora aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non è ammesso il subappalto.

ARTICOLO 22. GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante _____ numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto - agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____, (5-10%) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell' 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 % deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

ARTICOLO 23. OBBLIGHI ASSICURATIVI.

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- a) DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
- b) il regolamento d'attuazione del codice dei contratti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per tutti gli art. non abrogati dal DLgs 50/2016);
- c) Perizia approvata con nota Prot. 17141 del 3/11/2021, che contiene l'elenco dei siti da manutentare, oggetto dell'affidamento del presente Contratto;
- e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e agli articoli 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 222 del 2003, e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;
- f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 222 del 2003;

ARTICOLO 25. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella Regione Siciliana in materia di OO.PP. e in particolare la L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 in materia di Contratti pubblici per Lavori e Forniture di Beni e Servizi e l'art. 24 della L.R. n. 8/2016 che modifica la L.R. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016.

L'Affidamento è stato esperito ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs n° 50/2016 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 56/2017, con almeno n. 5 offerte da operatori nel settore, nonché ai sensi dell'art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. che disciplina le fasi delle procedure di affidamento e, in particolare il comma 2 ultimo periodo, per il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni decretano o determinano di contrarre in forma semplificata.

Inoltre si è tenuto conto nella procedura di affidamento, delle disposizioni del paragrafo 4 delle linee guida ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e s.m.i., che regola gli affidamenti sotto soglia, nonché del D.L.76/2020 del 17 luglio 2020, convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 che modifica alcuni articoli del D.Lgs 50/2016, consentendo alle Stazioni Appaltanti, e per il tramite il R.U.P., di affidare in via "diretta" lavori, servizi e forniture, sino alla soglia di 75.000,00 I.V.A. inclusa.

ARTICOLO 26. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. (24)

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

ARTICOLO 27 - CONTROVERSIE FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie, comunque dipendenti dal contratto di appalto è competente il Foro di Palermo.

Per tutte le questioni che possono insorgere in merito all'esecuzione del contratto, è escluso il ricorso al giudizio di collegio arbitrale (art. 806 e segg. c.p.c.).

L'Impresa appaltatrice dichiara, inoltre, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Cod. Civ.di accettare, dopo averli letti, tutti gli articoli del presente Contratto.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il R.U.P.

F.to (Pietro La Placa)

Il Rappresentante Legale
della Stazione Appaltante
(FIRMATO DIGITALMENTE)

L'appaltatore

(firmato digitalmente dalla ditta)